Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 20 giugno 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 755.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas . . . . Pag. 2506

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 756.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 144, che abolisce l'imposta di fabbricazione sull'acido acetico e la corrispondente sopratassa di confine sul similare prodotto estero . . . . Pag. 2506

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 757.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione . . . . Pag. 2507

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 758.
Esonero dal pagamento di qualsiasi diritto erariale sull'alcole ottenuto dalla distillazione del sorgo durante la campagna 1938-39 e destinato a carburante . . . . Pag. 2507

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1938-XVI, n. 759.
Agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno . . Pag. 2507

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 760.
Approvazione degli Accordi commerciali stipulati in Roma il 31 dicembre 1937-XVI fra l'Italia ed i Paesi Bassi . Pag. 2507

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 761.
Riconoscimento come urbano del servizio tramviario che si effettua sulla tramvia Bari-Carbonara-Ceglie . . . . Pag. 2515

REGIO DECRETO 7 aprile 1938-XVI, n. 762.
Riparto di attività e passività fra le provincie di Siracusa e di Ragusa . . . . Pag. 2515

REGIO DECRETO 4 giugno 1938-XVI, n. 763.
Autorizzazione al Ministero delle corporazioni a mettere a disposizione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani in Roma un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo. Pag. 2516

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 764.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Montelortino (Ascoli Piceno) . . . . Pag. 2516

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1938-XVI.
Proroga del periodo durante il quale è consentita l'esportazione dei pomidoro di tipo tondo-liscio . . . . Pag. 2516

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.
Approvazione della donazione di un'area per la costruzione della Casa della G.I.L. in Portocivitanova . . . . Pag. 2517

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.
Approvazione della donazione di un'area occorrente per la costruzione della Casa della G.I.L. di Rovigo . . Pag. 2517

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.
Approvazione della donazione di un'area per la Casa della G.I.L. in Fara d'Adda . . . . Pag. 2517

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.
Approvazione della permuta di un terreno tra la cessata Opera Balilla ed il signor Vittorio Lion di Padova . Pag. 2518

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.
Approvazione dell'acquisto di un'area adiacente alla Casa della G.I.L. in Pescara . . . . Pag. 2518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 per cento (1906) . . . . Pag. 2518
Diffide per tramutamento di titoli, smarrimenti di certificati e cedole . . . . Pag. 2518
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2519

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Francavilla a Mare (Chieti), in liquidazione . . . . Pag. 2519

CONCORSI

Regia prefettura di Parma: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 2520

Regia prefettura di Firenze: Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta . . . . Pag. 2520

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 20 GIUGNO 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1938-XVI. — **Società anonima Jacquard Pastori e Casanova, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1938-XVI. — **Società anonima mineraria e metallurgica di Pertusola, in Genova:** Elenchi delle obbligazioni di 2ª e 1ª serie sorteggiate nella 6ª, 7ª, 8ª e 9ª estrazione per il rimborso. — **Società anonima Calzificio Carlo Doppieri, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1938-XVI. — **Società anonima italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Bolognese di elettricità, in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Chieti:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Comune di Cremona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per 'l rimborso. — **Società anonima « Valmonte », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1938-XVI. — **Società anonima Generale elettrica della Sicilia, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Tramvie Elettriche Bresciane, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« N.I.V.E.A. » Società anonima Nuova Industria Velluti ed Affini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1938-XVI. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.I.P.E. » Società Italiana Prodotti Esplodenti (in liquidazione) in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1938-XVI. — **Società anonima industriale San Marco, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1938-XVI. — **Società anonima Adriatica di Elettricità, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 21 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Generale elettrica Cisalpina, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1938-XVI. — **Società anonima Cotonifici riuniti F.lli Poma fu Pietro, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1938-XVI. — **Società in accomandita semplice Industria Colla Briantea, in Mariano Comense:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1938-XVI. — **Comune di Fontaneto d'Agogna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 17 maggio 1938-XVI. — **Società anonima « T.P.T. » (già Società anonima Filatura di Torino, in Pray (Vercelli):** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1938-XVI. — **Società anonima Tipolitografia Almasio, in Intra:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1938-XVI. — **Città di Gallarate:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1938-XVI. — **Compagnia Fondiaria Regionale (in liquidazione) - Servizio obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie Sarde:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima Elettrica Maremmana, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1938-XVI.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 755.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 756.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 144, che abolisce l'imposta di fabbricazione sull'acido acetico e la corrispondente sopratassa di confine sul similare prodotto estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 144, che abolisce l'imposta di fabbricazione sull'acido acetico e la corrispondente sopratassa di confine sul similare prodotto estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 757.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 758.

Esonero dal pagamento di qualsiasi diritto erariale sull'alcole ottenuto dalla distillazione del sorgo durante la campagna 1938-39 e destinato a carburante.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'alcole ottenuto dalla distillazione del sorgo durante la campagna 1938-39 e destinato a carburante è esonerato dal pagamento di qualsiasi diritto erariale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1938-XVI, n. 759.

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 160;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della istituzione delle nuove categorie buoni d'albergo *L* ed *E*, ad escludere alle medesime l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 160, è sostituito dal seguente:

« La Federazione nazionale fascista alberghi e turismo ai Comuni che hanno istituito le imposte di soggiorno verserà, per ogni persona fruente dell'esenzione stabilita nell'articolo precedente, un corrispettivo la cui misura sarà di L. 1,50 al giorno, di lire una e di centesimi cinquanta a seconda che i buoni siano rilasciati per gli esercizi assegnati ai gruppi *L*, *S* ed *A*, ai gruppi *B* e *C*, ai gruppi *D* ed *E* ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 760.

Approvazione degli Accordi commerciali stipulati in Roma il 31 dicembre 1937-XVI fra l'Italia ed i Paesi Bassi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 31 dicembre 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 31 dicembre 1937-XVI:

a) Accordo commerciale;

b) secondo Protocollo addizionale all'Accordo italo-olandese del 1° gennaio 1937, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali;

c) terzo Protocollo addizionale all'Accordo del 1° gennaio 1937 anzidetto;

d) scambio di Note relative all'alcool di provenienza olandese;

e) scambio di Note concernente il riso lavorato.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° gennaio 1938.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 132. — MANCINI.

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement néerlandais*, désirant régler les échanges commerciaux entre le Royaume d'Italie ainsi que les Territoires soumis à la souveraineté italienne et le Royaume des Pays-Bas, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

L'Italie jouira aux Pays-Bas des contingents annuels d'importation fixés dans la liste *A* annexée au présent Accord.

Pour les autres marchandises actuellement soumises aux Pays-Bas à des mesures de contingentement, l'Italie jouira des contingents légaux établis par les différents décrets de contingentement.

Art. 2.

Les Pays-Bas jouiront en Italie des contingents annuels d'importation fixés dans la liste *B* annexée au présent Accord.

Art. 3.

L'Italie et les Territoires soumis à la souveraineté italienne jouiront aux Indes Néerlandaises des contingents annuels d'importation fixés dans la liste *D* annexée au présent Accord.

Art. 4.

Les Territoires néerlandais d'outremer jouiront en Italie ainsi que dans les Territoires soumis à la souveraineté italienne des contingents annuels d'importation fixés dans la liste *D* annexée au présent Accord.

Art. 5.

Il est entendu que les contingents visés aux articles 3 et 4 pourront être modifiés suivant les dispositions de l'article 4 du Troisème Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé à Rome le 1er janvier 1937.

Art. 6.

L'importation en Italie de café originaire des Territoires néerlandais d'outremer sera autorisée dans la limite d'un contingent annuel de 12.000.000 lires.

Le règlement des paiements y relatifs s'effectuera selon les dispositions prévues à l'article I du Deuxième Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé à Rome le 1er janvier 1937.

Art. 7.

Les deux Gouvernements s'engagent de part et d'autre à faciliter l'épuisement des contingents prévus aux articles précédents.

Ils tiendront compte dans ce but entre autres du caractère saisonnier de certaines exportations.

Art. 8.

Les droits d'entrée et les droits de monopole, ainsi que le contingent douanier et les facilités administratives accordés aux fromages de Gouda et d'Edam, fixés dans l'Accord Commercial du 1er mars 1934 et dans l'Accord du 29 juillet 1935 sont maintenus en vigueur.

Art. 9.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 1938 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

S'il n'est pas dénoncé avant le 1er octobre 1938, il restera en vigueur pour une période ultérieure de six mois, renouvelable par tacite reconduction chaque fois qu'il ne sera pas dénoncé au moins trois mois avant l'échéance.

Fait à Rome, le 31 décembre 1937.

Pour l'Italie: CIANO

Pour les Pays-Bas: W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

LISTE A.

Contingents à l'importation aux Pays-Bas.

Numéros de la statistique néerlandaise	MARCHANDISES	Contingents annuels
419, 419^{1}, 419^{5}, ex 419^{3}	Objets entièrement en métal	florins P. B. 5.000
647	Meubles en saule ou en osier	Kg. 10.000
675	Chaussures en cuir	paires 10.000
674^{1}, 675^{5}	Chaussures non entièrement en cuir ou en caoutchouc	(paires 10.000)
695	Fils de chanvre	70 % des années de référence
707	Cordes et ficelles	70 % des années de référence
699^{1}, 699^{4}, 699^{5}, 699^{6}, 699^{7}, 699^{8}	Fils de soie artificielle	Kg. 371.700
713	Tissus de soie (1)	» 12.000
713^{4}, 713^{5} ex 726^{5}	Tissus de soie artificielle	» 337.500
714^{4}, 714^{5}, ex 726^{6}	Tissus de soie artificielle mélangés	» 94.000
718, 719, 720, ex 726^{3}	Tissus de coton teints, imprimés, en fils teints	» 30.000
721, 722, ex 740^{9}, ex 750	Tissus de lin et de demi-lin	» 5.000
736	Toile à voile (2)	» 50.000
723, 724, 725, 726, 726^{2}, 726^{4}	Tissus de laine et de demi-laine	» 120.000
729^{1}, 729^{2}, 729^{3}, 730, 765^{8}, ex 766	Peluche, velours, etc.	» 40.000
731, 765^{9}, ex 766	Linge de table et de ménage	» 100.000
731^{2}	Mouchoirs	» 2.000
741, 742, ex 742^{1}, 742^{3}, 742^{6}	Rubans, lacets, etc.	Kg. 10.000
744, 745, 746, 748^{2}, 748^{3}	Tapis	» 40.000
754, 754^{1}, 754^{2}	Confection pour hommes	» 4.000
755^{1}, 755^{2}, 755^{3}, 756, 756^{1}, 757^{3}	Confection pour dames	» 2.000
757, 757^{1}	Bas et chaussettes (3)	douz. de paires 396.000
757^{2}, 757^{9}	Tricotages	Kg. 30.000
758	Sous-vêtements	» 1.000
ex 764	Casquettes et bérets	» 2.000
764^{3}	Chemises	» 5.000
769, 770, 770^{3}, ex 777	Faïence fine	» 60.000
810	Verrerie de ménage	» 20.000
813, 814	Papier à écrire et papier à imprimerie	» 50.000
815, 817, 818, 818^{2}, 818^{3}, 819^{2}, 820, 820^{2}, 820^{3}, 820^{4}, 820^{5}, 825^{5}, 826	Papier d'emballage, etc.	» 10.000
825^{6}	Cellophane	» 80.000
825, 828, 828^{2}, 829, 829^{2}	Papier de luxe	
827, 833	Livres de bureau et cahiers	» 10.000
830	Articles en papier	
931^{8}, 931^{9} 974	Phares de bicyclette	pièces 10.000
ex 956	Cables et fils électriques	Kg. 75.000
979	Pneus pour bicyclette	pièces 200.000
979^{2}	Chambres à air pour bicyclette	

(1) Fabriqués avec de la soie brute italienne.
(2) Seront réservés 20.000 Kg. à l'industrie de masques contre les gaz.
(3) Utilisable pour les bas de femme de soie artificielle dits « cotton » jusqu'au 10 % du contingent total au maximum.

LISTE *B*.

Contingents à l'importation en Italie.

Numéros du tarif douanier italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires
ex 6, 7, 8	Bétail destiné à la reproduction	3.400.000
12	Volaille vivante	2.000.000
11, 19	Cochons et viandes non préparées	6.000.000
26 *b*)	Lait condensé	
27	Farine lactée contenant du sucre	120.000
28	Sucre de lait	
30 *a*)	Fromage	2.000.000
ex 31	Caseine textile	8.000.000
33	Poissons frais	800.000
50	Cacao	200.000
51	Chocolat	150.000
70 *d*)	Farines d'avoine et d'orge	100.000
74	Légumes secs	2.000.000
ex 76	Pommes de terre de semence	5.000.000
77, 78	Plantes potagères fraîches et séchées	150.000
105	Bière	150.000
109	Alcool (1)	8.000.000
110 *b*)	Eaux de vie, autre	70.000
111	Liqueurs	
117 *e*)	Graines oléagineuses de lin	300.000
125	Huiles végétales	2.500.000
133	Beurre de cacao	200.000
137 *a*)	Graisses n. d.: animales	260.000
142	Lin	1.500.000
152	Fils de lin	500.000
ex 274 *b*)	Bioxyde de marganèse	250.000
278, 279	Débris de fer, d'acier et de fonte	1.500.000
280	Fonte de fusion et d'affinage	5.000.000
ex 369	Articles en cuivre n. d.: culots spéciaux	250.000
ex 388	Fils de molybdène, tungstène, wolfram et zirconium	1.000.000
396/466	Machines et leurs parties	4.200.000 (2)
497 *ter a*),*c*),*d*)	Pièces détachées pour appareils radio (à l'exception des cônes pour haut-parleurs)	500.000
497 *ter b*)	Lampes T. S. F. de type spécial	300.000 (3)
564, 564 *bis*	Houilles et coke	15.000.000
ex 565	Sables quartzeuses	150.000
ex 623	Pièces détachées de métiers de tisserand	150.000
642 *d*) 897 *k*)	Articles et boutons en galalith	150.000
648 *b*)	Huiles brutes de goudron	2.000.000
649	Benzole	500.000
ex 654 *b*)	Gomme adragante	150.000
656 *b*)	Gommes-résines et baumes	25.000
658 *a*)	Huiles essentielles et essences	100.000
694 *bis*	Lithopone	450.000
ex 705	Cyanure de sodium	1.000.000
713 *e*)	Produits chimiques inorganiques. autres: gaz.	350.000
715 *a*)	Superfosfates.	3.500.000
718	Acides gras	600.000
721 *a*)	Glycérine brute	300.000
721 *b*)	Glycérine raffinée	100.000
749	Naphtaline	200.000
ex 766	Sulfate de quinquina	15.000.000

Numéros du tarif douanier italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires
ex 767	Caféine et théobromine	60.000
ex 780	Phenolphtaleine	10.000
782	Spécialités médicinales	315.000 (4)
805	Peaux impropres à la pelleterie	8.000.000
809	Peaux tannées	1.000.000
811	Peaux coupées	50.000
815	Courroies de transmission	175.000
920 a)	Fécules de pommes de terre	10.000.000
922	Dextrine	500.000
924 b)	Semences non oléagineuses: n. d.	3.100.000
938 b)	Boyaux salés	1.000.000
ex 943	Lampes électriques et leurs parties:	
	a) spirales, etc.	800.000
	b) lampes de type spécial	1.500.000 (3)
951	Chiffons	3.000.000
	Autres marchandises	50 % de l'importation correspondante en 1934

(1) Destiné à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles.
(2) A répartir sur la base des importations correspondantes effectuées dans l'année 1934, selon les statistiques italiennes.
(3) L'octroi des licences d'importation est subordonné à l'avis des organismes techniques compétents des Ministère des Communications et des Corporations sous condition qu'il s'agit de lampes pas fabriquées en Italie.
(4) Utilisable entièrement dans le 1er semestre. Au cours du mois de juin les deux Gouvernements se mettront d'accord sur le contingent valable pour le 2ème semestre.

LISTE C.

Contingents à l'importation aux Indes Néerlandaises.

Numéros de la statistique des Indes Néerlandaises	MARCHANDISES	Contingents annuels en pourcentage du contingent global
620	Papier d'emballage	12 —
3572	Drills colorés (largeur 27 inch et plus)	10,06
1573	Satteens colorés (italians, lastings)	33,34
1576/2596	Autres cotonnades colorées (largeur 25 inch et plus)	9,81
1579	Cotonnades imprimées flanelles ou déchargées.	25 —
1592	Etoffes à carreaux en fils teints (largeur 25 inch et plus)	40 —
1594	Tulle moustiquaire	5 —
1610/1612	Textiles de laine	4,59
1613/1615	Textiles en demi-laine	30 —
2621	Textiles d'autres composition	12,50
1625	Couvertures (couvre-lit)	10 —
1626/27	Linge de table, etc.	9,97
1618	Tissus de soie artificielle	7,42

LISTE D.

Contingents à l'importation en Italie et aux Territoires soumis à la Souveraineté italienne.

Numéros du tarif douanier italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires
41	Melasse	800.000
50 a)	Cacao en fèves	800.000
54	Poivre	3.000.000
52, 53, 60	Cannelle, clous et griffes de girofle, noix mouscades et macis	400.000
ex 57	Thé	4.500.000
119	Coprah	16.000.000
135	Huile de palme	10.000.000
147	Végétaux filamenteux, n. d.	3.000.000
ex 604	Bois de teak	4.000.000
627 a)	Roseaux, joncs et osiers: bruts	400.000
655 b) 2	Résines: autres, n. d.	2.500.000
ex 766, 776	Sulfate de quinquina et écorces de quinquina	2.000.000
771	Casse naturelle et fistule	300.000
805	Peaux impropres à la pelleterie	1.500.000
892 bis	Chapeaux non formés, en paille, fibres de palmes, etc.	300.000
	Autres marchandises (à l'exception du caoutchouc, de l'étain et des huiles minérales et leurs dérivés)	500.000

Deuxième Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs au échanges commerciaux signé à Rome le 1er janvier 1937.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement néerlandais* sont convenus d'apporter les modifications et additions suivantes à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernat le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé à Rome le 1er janvier 1937, ainsi qu'au Protocole additionnel audit Accord signé à la même date.

I. — Les dispositions de l'Accord auquel le présent Protocole se réfère, s'appliquent aussi au règlement des importations de café originaire des territoires néerlandais d'outre-mer effectuées en Italie à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole et dans la limite mentionnée à l'art. 6 de l'Accord Commercial signé en date de ce jour.

II. — *Ad Art.* 1er *par.* 5) A la date du 31 décembre 1937 le « Compte Spécial » ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero auprès du Nederlandsch Clearing-instituut sera clôturé et le solde éventuel sera viré au crédit du « Compte Global », ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero auprès du Nederlandsch Clearing-Instituut.

III. — *Ad Art.* 2 *par.* 4) Les montants en lires italiennes versés et à verser auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en paiement de créances néerlandaises arriérées et qui à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole ne soient pas encore transférés, seront convertis en florins Pays-Bas et transférés aux créanciers par le debit du « Compte Global » auprès du Nederlandsch Clearinginstituut, prévu par l'Accord auquel le present Protocole se réfère.

IV. — *Ad Art.* 8 *par.* 2) Les opérations de compensation privée de marchandises originaires des Territoires néerlandais d'outre mer, respectivement d'Italie, ne seront plus autorisées.

Toutefois les compensations privées déjà approuvées au moment de la signature du présent Protocole, pourront être achévées suivant les modalités prévues par l'Accord auquel le présent Protocole se réfère.

V. — Au débit du compte global il sera consenti le transfert des sommes dues à des créanciers néerlandais, à titre d'intérêts échéant à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole et payables du chef d'obligations émises à taux fixe, sous condition toutefois que les créances en cause aient été la propriété de créanciers ayant leur résidence habituelle dans le Royaume des Pays-Bas sans interruption à partir du 15 novembre 1937.

Il est entendu que la faculté de transfert mentionnée ci-dessus ne comporte aucun précédent ou préjudice en ce qui concerne les créances néerlandaises d'ordre financier ne tombant pas sous l'application de l'alinéa précédent.

VI. — *Ad art.* 13 *par.* 1) et 2) Il est convenu que l'Accord auquel le présent Protocole se réfère restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

S'il n'est pas dénoncé avant le 1er octobre 1938, il restera en vigueur pour une période ultérieure de six mois et il sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes semestrielles chaque fois qu'il ne sera pas dénoncé au moins trois mois avant l'échéance.

Le présent Protocole, qui prendra ses effets à partir du 1er janvier 1938, fait partie intégrante de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux

signé le 1er janvier 1937, ainsi que du Protocole additionnel audit Accord signé à la même date.

En foi de quoi a été signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Rome en double exemplaire le 31 décembre 1937.

Pour l'Italie: CIANO

Pour les Pays-Bas: W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Troisième Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs au échanges commerciaux signé à Rome le 1er janvier 1937.

Le *Gouvernement italien* e le *Gouvernement néerlandais*, désirant faciliter les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les Territoires néerlandais d'outre-mer d'une part et l'Italie et les Territoires soumis à la souveraineté italienne d'autre part, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les Territoires néerlandais d'outre-mer d'une part et l'Italie et les Territoires soumis à la souveraineté italienne d'autre part, s'effectuera par l'octroi et par le libre transfert, selon les dispositions en vigueur dans le Pays importateur, des devises nécessaires au paiement des marchandises conformément aux conditions de vente.

Art. 2.

Les deux Gouvernements maintiendront un équilibre entre la valeur des importations:

a) des marchandises originaires des Territoires néerlandais d'outre-mer, indiquées dans la liste *D* annexée à l'Accord commercial signé en date de ce jour et dans les limites annuelles y mentionnées, importées en Italie et dans les Territoires soumis à la souveraineté italienne;

b) des marchandises originaires de l'Italie et des Territoires soumis à la souveraineté italienne, importées dans les Territoires néerlandais d'outre-mer, même si l'exportation respectivement l'importation a eu lieu à travers de pays tiers ou par l'entremise d'une maison établie dans un pays tiers.

Art. 3.

Les autorités compétentes dans les deux Pays se communiqueront prériodiquement en temps utile les données nécessaires à constater la relation dans laquelle les valeurs des échanges commerciaux prévus à l'art. 2 se sont réalisées.

Art. 4.

Après la fin de chaque semestre et sans délai, il sera constaté d'un commun accord si l'équilibre prévu se trouve compromis en défaveur d'un des deux Pays; dans un tel cas le Gouvernement de ce Pays aura le droit de réduire les contingents d'importation pour le semestre en cours, afin de rétablir l'équilibre pour l'ensemble des deux semestres en cause.

Sauf convention contraire, la dite réduction sera appliquée en pourcentage égal sur toutes les positions indiquées dans les listes *C* respectivement *D*, annexées à l'Accord commercial signé en date de ce jour.

Le présent Protocole, qui prendra ses effets à partir du 1er janvier 1938, fait partie intègrante de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas concernant le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé le 1er janvier 1937, ainsi que du Protocole additionnel audit Accord signé à la même date.

En foi de quoi a été signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Rome en double exemplaire le 31 décembre 1937.

Pour l'Italie: CIANO

Pour les Pays-Bas: W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome

Rome, le 31 décembre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

En me référant à l'Accord Commercial entre nos deux Pays signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de proposer à Votre Gouvernement au nom du Gouvernement italien, ce qui suit:

Ledit Accord établit pour l'alcool néerlandais destiné à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles un contingent annuel de 8.000.000 lires.

En vue du fait que l'importation de l'alcool pour les emplois susdits, en conséquence d'une mesure de caractère général, est soumise au régime général de la licence, le Gouvernement italien déclare que les licences d'importation relatives seront mises en premier lieu à la disposition des importateurs habituels d'alcool néerlandais pour leur propre usage.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Le Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 31 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Par note en date d'aujourd'hui Vous avez voulu me faire la communication suivante:

« En me référant à l'Accord Commercial entre nos deux Pays signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de proposer

à Votre Gouvernement au nom du Gouvernement italien, ce qui suit:

Ledit Accord établit pour l'alcool néerlandais destiné à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles un contingent annuel de 8.000.000 lires.

En vue du fait que l'importation de l'alcool pour les emplois susdits, en conséquence d'une mesure de caractère général, est soumise au régime général de la licence, le Gouvernement italien déclare que les licences d'importation relatives seront mises en premier lieu à la disposition des importateurs habituels d'alcool néerlandais pour leur propre usage.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède ».

En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement néerlandais est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute consideration.

W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Le Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 31 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord Commercial signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, ce qui suit:

A partir du 1er janvier 1938 il sera accordé à l'Italie un contingent annuel pour l'importation aux Pays-Bas de 76.000 quintaux de riz travaillé italien.

Il reste entendu que l'importation de ce contingent devra être effectuée dans les conditions suivantes:

1. Le droit de monopole sur le produit en question ne pourra pas dépasser Fl. 1 par quintal.

2. Il sera admis uniquement le riz de production italienne déjà travaillé, prêt à la consommation, c'est-à-dire raffiné ou glacé.

Les caractères de qualité et de production résulteront des certificats délivrés par l'Istituto Nazionale fascista per il commercio estero.

3. L'exportation sera réglée, en ce qui concerne la quantité et le prix de la marchandise dont il s'agit, par l'Ente Nazionale Risi, qui pourra charger de l'exécution matérielle de l'exportation même ses organisations commerciales opérant directement sur le marché néerlandais du riz.

4. Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve le droit de contrôler périodiquement les prix pratiqués par l'Ente Nazionale Risi ou par ses organisations commerciales et de absorber, par l'entremise de la Stichting Nederlandsche Meelcentrale les quantités offertes à des prix tels qui pourraient troubler le marché intérieur des Pays-Bas.

5. L'organisation néerlandaise susdite s'engage à ne pas réexporter les quantités qu'elle aura éventuellement achetées conformément aux conditions prévues au paragraphe précédent.

6. Le Stichting Nederlandsche Meelcentrale et l'Ente Nazionale Risi se mettront d'accord directement sur tous les points de détail.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome

Rome, le 31 décembre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par note en date d'aujourd'hui Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Me référant aux conversations qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord Commercial signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, ce qui suit:

A partir du 1er janvier 1938 il sera accordé à l'Italie un contingent annuel pour l'importation aux Pays-Bas de 76.000 quintaux de riz travaillé italien.

Il reste entendu que l'importation de ce contingent devra être effectuée dans les conditions suivantes:

1. Le droit de monopole sur le produit en question ne pourra pas dépasser Fl. 1 par quintal.

2. Il sera admis uniquement le riz de production italienne déjà travaillé, prêt à la consommation, c'est-à-dire raffiné ou glacé.

Les caractères de qualité et de production résulteront des certificats délivrés par l'Istituto Nazionale fascista per il commercio estero.

3. L'exportation sera réglée, en ce qui concerne la quantité et le prix de la marchandise dont il s'agit, par l'Ente Nazionale Risi, qui pourra charger de l'exécution matérielle de l'exportation même ses organisations commerciales opérant directement sur le marché néerlandais du riz.

4. Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve le droit de contrôler périodiquement les prix pratiqués par l'Ente Nazionale Risi ou par ses organisations commerciales et d'absorber, par l'entremise de la Stichting Nederlandsche Meelcentrale les quantités offertes à des prix tels qui pourraient troubler le marché intérieur des Pays-Bas.

5. L'organisation néerlandaise susdite s'engage à ne pas réexporter les quantités qu'elle aura éventuellement achetées conformément aux conditions prévues au paragraphe précédent.

6. Le Stichting Nederlandsche Meelcentrale et l'Ente Nazionale Risi se mettront d'accord directement sur tous les points de détail.

Je Vous prie de me faire savoir si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède ».

En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Le Chargé d'affaires des Pays-Bas à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 31 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu au cours des négociations au sujet de l'Accord commercial entre nos deux Pays signé en date d'aujourd'hui, j'hai l'honneur de porter à Votre connaissance, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, ce qui suit:

Les contingents annuels en pourcentage du contingent global d'importation fixés dans la liste *C* annexée à l'Accord commercial susdit sont équivalents, d'après les contingents globaux actuellement en vigueur aux Indes Néerlandaises, aux quantités suivantes:

N. de la statistique des Indes néerlandaises	MARCHANDISES	Contingents	
620	Papier d'emballage	Kg.	829.000
3572	Drills colorés (largeur 27 inch et plus)	Yds.	730.356
1573	Satteens colorés (italiens lasting). .	»	5.001.000
1576/2596	Autres cotonnades colorées (largeur 25 inch et plus)	»	3.898.494
1579	Cotonnades imprimées flanelles ou déchargées	»	75.000
1592	Etoffes à carreaux en fils teints (largeur 25 inch et plus)	»	1.116.000
1594	Tulle moustiquaire	»	400.000
1610/1612	Textiles de laine.	Kg.	36.700
1613/1615	Textiles en demi-laine		
2621	Textiles d'autre composition	»	16.250
1625	Couvertures (couvre-lit)	»	7.356
1626/27	Linge de table etc.	»	12.694
1618	Tissus de soie artificielle	»	241.150

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

W. E. VAN PANHUYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 761.
Riconoscimento come urbano del servizio tramviario che si effettua sulla tramvia Bari-Carbonara-Ceglie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1914, n. 97, con il quale fu accordata alla Società Elettrica Barese la concessione per la costruzione e l'esercizio della tramvia estraurbana a scartamento di un metro da Bari, per Carbonara a Ceglie;

Ritenuto che in data 1° agosto 1927 il comune di Bari rilevò dalla Società Elettrica Barese la tramvia predetta;

Vista la domanda 26 giugno 1937 avanzata dalla Direzione delle Tramvie elettriche municipali di Bari, diretta a conseguire la declassificazione da estraurbana in urbana della tramvia Bari-Carbonara-Ceglie;

Ritenuto che il servizio che si effettua sulla detta tramvia presenta i requisiti propri di un servizio di trasporto urbano;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il servizio tramviario che si effettua sulla tramvia Bari-Carbonara-Ceglie è riconosciuto urbano a tutti gli effetti, a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 aprile 1938-XVI, n. 762.
Riparto di attività e passività fra le provincie di Siracusa e di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927-V, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927-VI, n. 2584;

Veduto il R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 413, col quale venne approvato il progetto di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e passività fra le provincie di Siracusa e di Ragusa stabilito di comune accordo fra le Amministrazioni straordinarie delle provincie medesime;

Ritenuto che successivamente sono sorte contestazioni fra le Amministrazioni delle provincie di Siracusa e di Ragusa

circa il riparto di talune passività che quella di Siracusa aveva contratto in data anteriore all'istituzione della provincia di Ragusa, ma i cui importi divennero liquidi ed esigibili soltanto dopo tale data;

Vedute le deduzioni degli enti interessati;

Udito il Consiglio di Stato — sezione prima — il cui parere, in data 18 gennaio 1938-XVI, si intende nel presente decreto riportato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le attività e passività pertinenti alla provincia di Siracusa anteriormente alla istituzione di quella di Ragusa, in quanto un diverso criterio di riparto non sia esplicitamente e particolarmente previsto nel progetto di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e passività approvato con Nostro decreto 7 maggio 1929-VII, n. 413, ovvero — per le attività e passività che in tale progetto non siano state contemplate — non venga stabilito di comune accordo fra le amministrazioni interessate, vanno ripartite fra le provincie anzidette sulla base dei coefficienti generali di riparto stabiliti nel progetto surriferito (0,61 % per Siracusa e 0,39 % per Ragusa), esclusa ogni distinzione fra le attività e passività che siano divenute liquide ed esigibili prima o dopo la data di istituzione della provincia di Ragusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1938-XVI, n. 763.

Autorizzazione al Ministero delle corporazioni a mettere a disposizione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani in Roma un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con cui è stata costituita l'Azienda Minerale Metallici Italiani in Roma;

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;

Considerato che la importanza dei compiti e delle finalità affidate all'Azienda predetta rende opportuno che un funzionario appartenente al gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo del Ministero delle corporazioni sia messo a disposizione dell'Azienda stessa, e si deve pertanto provvedere al suo collocamento fuori dei ruoli dell'Amministrazione statale;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a mettere a disposizione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani in Roma un funzionario del gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non superiore al 6° che sarà collocato fuori ruolo ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Qualora il funzionario collocato a disposizione dell'Azienda predetta sia rivestito del grado 6°, l'eventuale avanzamento al grado 5° non implica il di lui rientro in ruolo.

La facoltà di cui al primo comma cessa col cessare della posizione di fuori ruolo del funzionario che in applicazione del presente decreto venga collocato a disposizione della Azienda Minerali Metallici Italiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1938-XVI, n. 764.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Montefortino (Ascoli Piceno).

N. 764. R. decreto 17 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Montefortino (Ascoli Piceno) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1938-XVI.

Proroga del periodo durante il quale è consentita l'esportazione dei pomidoro di tipo tondo-liscio.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, sul marchio nazionale di esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1937-XVI con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per la esportazione dei pomidoro e, più precisamente, il terzo comma dell'art. 4;

Considerata la necessità di prorogare nella campagna 1938, in rapporto al ritardo stagionale della produzione del pomidoro, il periodo durante il quale è consentita l'esportazione del prodotto di tipo tondo-liscio, della categoria supplementare CC;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1938 viene prorogato sino a tutto il 23 giugno il periodo durante il quale è consentita l'esportazione dei pomidoro di tipo tondo-liscio della categoria supplementare CC, comprendente i frutti di circonferenza da 12 a 14 cm.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI.

(2157)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un'area per la costruzione della Casa della G.I.L. in Portocivitanova.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Portocivitanova (Macerata), allo scopo di far sorgere in quella città la Casa del Balilla — ora Casa della G.I.L. — venne nella determinazione di donare all'O.B. un appezzamento di terreno distinto nel catasto di Portocivitanova, mappa Porto, col n. 3309-*B*, di tav. 3,80, pari a mq. 3788,60;

Considerato che in forza del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, la facoltà ed attribuzioni dell'O.B. sono deferite alla Gioventù Italiana del Littorio;

Considerata l'opportunità di accettare la donazione di cui innanzi;

Veduti i documenti attestanti la libera ed assoluta proprietà e disponibilità del terreno donato, da parte dell'ente donatore;

Veduto l'atto di donazione in data 13 marzo 1936-XIV, repertorio n. 515 a rogito del cav. Dante Santucci, segretario capo del comune di Portocivitanova, atto registrato a Macerata il 3 aprile 1936-XIV, al n. 1543, mod. I, vol. 143, e trascritto a Macerata il 5 giugno 1936-XIV, al n. 1767, vol. 387, art. 23855;

Veduto l'art. 2 del già citato R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione come sopra disposta dal comune di Portocivitanova a favore della soppressa O.B. ora assorbita dalla G.I.L. è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE

(2131)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un'area occorrente per la costruzione della Casa della G.I.L. di Rovigo.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di provvedere alla costruzione della Casa della G.I.L. il comune di Rovigo è venuto nella determinazione di donare un appezzamento di terreno sito nel comune di Rovigo frazione di Rovigo distinto in catasto foglio X M. n. 111, ett. 0.21.18, n. 106 ett. 0.98.22 fra confini viale stazione, proprietà Brocco, Società gazometro comunale, Società americana del petrolio;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 16 aprile 1937-XV a rogito notaio di Rovigo Avezzù dott. Pietro, registrato a Rovigo il 5 maggio 1937-XV, al n. 1290, mod. I, vol. 129, e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Rovigo il 13 luglio 1937-XV, al n. 2298 reg. gen., e n. 1718 reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, di un'area occorrente per la costruzione della Casa della G.I.L. di Rovigo è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(2128)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un'area per la Casa della G.I.L. in Fara d'Adda.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Fara d'Adda ha donato all'O.N.B. il terreno sul quale è sorta la Casa del Balilla, terreno distinto in catasto coi numeri 1527 sub *b*) di ettari 0.0094 e 1528 sub *b*) di ettari 0.11.50, confinante a mattina Ardenghi, mezzodì Piazza comunale XXVIII Ottobre, sera Roggia dei Buoi, monte proprietà del Comune venditore;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B., con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 24 settembre 1937-XV a rogito notaio dott. Carlo Pansera, registrato a Romano il 1° ottobre 1937-XV, n. 135, e trascritto presso il Regio ufficio delle ipoteche di Bergamo al n. 7099 del registro generale, vol. 677, n. 5967 del registro particolare il 4 ottobre 1937-XV;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta dal comune di Fara d'Adda, dell'area sulla quale è sorta la Casa del Balilla, ora Casa della G.I.L. è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE

(2132)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.

Approvazione della permuta di un terreno tra la cessata Opera Balilla ed il signor Vittorio Lion di Padova.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per dare una migliore sistemazione all'edificio adibito a scuola di economia domestica in Padova la cessata O.B. venne nella determinazione di permutare una parte del terreno avuto in donazione dal comune di Padova per la cennata costruzione — ettari 0.0037 con altro terreno attiguo — ettari 0.0153 di proprietà di tale signor Vittorio Lion di Giovanni;

Considerato che in forza del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, le facoltà ed attribuzioni dell'O.B. sono deferite alla G.I.L.;

Considerata l'opportunità e la convenienza della suddetta permuta;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di permuta a rogito notaio Lorenzo Canal fu Pietro, rep. n. 17860, in data 30 ottobre 1935-XIV, registrato a Padova il 16 novembre 1935-XIV, al n. 1461, vol. 206, mod. 1, e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Padova il 10 dicembre 1935-XIV, n. 7957 reg. gen., e n. 5203 reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La permuta di terreno come sopra disposta tra la cessata O.B. ora assorbita dalla G.I.L., ed il signor Vittorio Lion, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE

(2130)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 maggio 1938-XVI.

Approvazione dell'acquisto di un'area adiacente alla Casa della G.I.L. in Pescara.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di offrire un più ampio respiro alla Casa del Balilla di Pescara, la cessata O.B. venne nella determinazione di acquistare dal signor Biondo Giuseppe l'area edificatoria di mq. 816,40 posta in Pescara, contrada Vallicella, distinta in catasto sotto l'art. 8097, confinante con Giamberardino Raffaele a nord-est, con via già Palermo, oggi via Balilla, con eredi Pennese e con restante proprietà della cessata O.B.;

Considerato che l'O.N.B., con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di acquisto per la complessiva somma di L. 20.000 in data 30 settembre 1937-XV a rogito notaio dottor cav. Alfredo Antico, registrato a Pescara l'8 ottobre 1937-XV, al n. 335, mod. I, vol. 9;

Veduto l'atto privato in data 30 settembre 1937-XV, registrato a Pescara il 7 ottobre 1937-XV, al n. 816, mod. 2, vol. 17, con il quale è stato pagato al predetto signor Biondo Giuseppe la somma di L. 2000, a tacitazione di ogni suo avere per la vendita di cui sopra;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, di un'area adiacente alla Casa del Balilla, ora Casa della G.I.L., di Pescara, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE

(2133)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 271488 di L. 147 intestato a Jussi Antonietta di Luigi, moglie di Corrado Giuseppe, domiciliata a Domodossola (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà dato corso all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(504)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per tramutamento di titoli, smarrimenti di certificati e cedole.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 206.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 793120 di rendita consolidato 3,50 % (1906) di L. 105, intestato a Bonfiglio Domenico fu Antonio, domiciliato a S. Vittoria di Libiola, frazione del comune di Sestri Levante (Genova).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio ricevuta di pagamento, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi

sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 207.

E' stata chiesta l'annotazione di vincolo ipotecario sul certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906), n. 425845 di L. 45,50 di rendita annua, intestato all'Ospedale di S. Giovanni Battista in Soave (Verona).

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, sarà dato corso alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 208.

Da persona qualificatasi avente diritto alla nuda proprietà ed usufrutto della rendita del consolidato 3,50 %, n. 177834 di L. 31,50, intestata a Camisotti Ignazio e Marianna moglie di Bonafè Ignazio, figli del fu Giovanni, e Camisotti Giovanni fu Ottorino, minore sotto la patria potestà della madre Bonafè Guglielmina fu Antonio, moglie in seconde nozze di Sperandio Beniamino, tutti eredi indivisi di Camisotti Vincenzo, domiciliato in Ariano (Rovigo), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bonafè Guglielma e, subordinatamente, agli effetti dell'usufrutto sottoposto ad ipoteca a favore della Mensa Vescovile di Adria, è stata offerta all'Erario la rendita stessa e, conseguentemente, è stata annullata sul Gran Libro la corrispondente iscrizione per riduzione del debito ed il relativo certificato d'usufrutto.

Poichè non fu potuto esibire per l'annullamento anche il certificato di nuda proprietà che sarebbe andato disperso, si rende noto che il certificato stesso, tuttora in circolazione, non ha più alcun valore e s'invita l'eventuale possessore a farlo pervenire alla Direzione generale del Debito pubblico per l'annullamento.

Roma, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 209.

E' stato presentato per un'operazione di Debito pubblico il certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 230855 di L. 140 intestato a Pedrinola Luigia di Roberto, minore, sotto la patria potestà della madre Gasparoli Carolina fu Luigi, domiciliata in Monza (Milano).

Essendo tale certificato privo del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 210.

A norma dell'art. 485 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si notifica l'avvenuto smarrimento del buono n. 250/245 di L. 1000, emesso, sulla Cassa di Milano, dalla Ragioneria centrale del Debito pubblico, il 25 novembre 1937-XVI, a favore di Costa Luisa di Riccardo vedova Baumann, e Rimoldi Angelo di Edoardo.

Si diffida pertanto chiunque l'avesse rinvenuto o dovesse rinvenirlo, a presentarlo o a farlo pervenire subito alla Direzione generale del Debito pubblico; in caso contrario, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza opposizioni, si emetterà altro buono in sostituzione di quello smarrito.

Roma, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2153)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Media dei cambi e dei titoli

del 13 giugno 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,50
Francia (Franco)	52,90
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	4,95
Belgio (Belga)	3,219
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	66,19
Danimarca (Corona)	4,2185
Norvegia (Corona)	4,748
Olanda (Fiorino)	10,544
Polonia (Zloty)	358,75
Portogallo (Scudo)	0,859
Svezia (Corona)	4,872
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,65
Id. 3,50 % (1902)	71,275
Id. 3,00 % Lordo	51,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,675
Id. Id. 5 % (1936)	94,45
Rendita 5 % (1935)	94,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,65

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Francavilla a Mare (Chieti), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 4 giugno 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Francavilla a Mare (Chieti), in liquidazione, il dott. Orazio Piattelli di Adamo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI.

(2156)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto l'avviso in data 31 dicembre 1936, n. 26408, col quale venne indetto il concorso ai posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei Comuni;

Visto il decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1937, n. 269, di composizione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrico condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1936;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Parma, costituita presso la Regia prefettura di Modena;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1924, n. 1268, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1936:

1. Azzi Amelia, con voti: titoli 0,09/50, esame 50/50, totale 50,09/100;
2. Scagliola Ermelinda, con voti: titoli 0,16/50, esame 48/50, totale 48,16/100;
3. Fenocchi Maria Luigia, con voti: titoli 0,12/50, esame 45/50, totale 45,12/100;
4. Manfredotti Aldina, con voti: titoli 2,08/50, esame 40/50, totale 42,08/100;
5. Aimi Mercedes, con voti: titoli 0,11/50, esame 40/50, totale 40,11/100;
6. Gatti Antonietta, con voti: titoli 1,36/50, esame 38/50, totale 39,36/100;
7. Del Chiappo Angiolina, con voti: titoli 0,01/50, esame 37/50, totale 37,01/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Parma, e dei Comuni interessati.

Parma, addì 6 giugno 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1936, e formulata dall'apposita Commissione, nominata con decreto Ministeriale 4 novembre 1937-XVI, presso la Regia prefettura di Modena;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1936 ed indicati nel bando di concorso 31 dicembre 1936, n. 26408, le seguenti levatrici, che sono designate per la nomina delle condotte a fianco indicate:

1. Azzi Aurelia di Tranquillo, per la condotta ostetrica di Corniglio;
2. Scagliola Ermelinda di Lorenzo, per la condotta ostetrica di Albareto di Borgo Val di Taro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Regia prefettura di Parma, e dei suindicati comuni di Corniglio e di Borgo Val di Taro.

Parma, addì 6 giugno 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2120)

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice delle concorrenti ai posti di levatrice condotta, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1936-XV;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria espressa in centesimi:

1. Biffoli Falli Ada	con punti	55,96
2. Quercioli Natalina Fidalma	» »	55,21
3. Serra Giuseppina	» »	52,84
4. Biagioli Nuti Giulia	» »	52,50
5. Guidacci Stacchini Virginia	» »	52,09
6. Mascagni Magnini Lavinia	» »	52,06
7. Valmori Teresa	» »	51,65
8. Lotti Franchi Corinna	» »	51,50
9. Becucci Anita	» »	51,37
10. Batistini Margherita	» »	50,12
11. Iacopini Elisa	» »	49,90
12. Lippi Elisabetta	» »	49,37
13. Ricci Mafalda	» »	47,81
14. Martinelli Fosca	» »	47,08
15. Parrini Viviani Palmira	» »	46,46
16. Castaldi Pia	» »	46,43
17. Pratella Norma	» »	46,18
18. Natali Giuliana	» »	44,38
19. Margheri Cesarina	» »	44,37
20. Giannelli Norma	» »	44,28
21. Verdiani Bianca	» »	41,96
22. Ferrari Irma	» »	40,50
23. Tirinnanzi Beatrice	» »	40,06

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 1° giugno 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MAZZOLANI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria a 5 posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Visto l'ordine della graduatoria e le sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici al posto di levatrice condotta nel Comune rispettivamente indicato per ognuna:

1) Biffoli Falli Ada, Prato.
2) Quercioli Natalina Fidalma, Reggello Donnini.
3) Serra Giuseppina, Certaldo.
4) Guidacci Stacchini Virginia, Barberino Val d'Elsa.
5) Valmori Teresa, Montespertoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per 8 giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 1° giugno 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MAZZOLANI.

(2142)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.